



**COMUNE DI GALLIERA**  
*Città Metropolitana di Bologna*

# **REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' DEGLI OSSERVATORI COMUNALI**

.

Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. ....del .....

## **Art. 1 FINALITA'**

1. Le norme del presente Regolamento disciplinano le modalità di formazione, la composizione, l'attività e l'organizzazione degli Osservatori come previsto dall'art. 8 del D. Lgs. n. 267/2000, quali forme di valorizzazione delle libere forme associative e di promozione di organismi di partecipazione popolare all'amministrazione locale.
2. La Giunta Comunale, con propri singoli atti, delibera l'istituzione di Osservatori tematici.

## **Art. 2 FUNZIONI DEGLI OSSERVATORI**

1. Gli Osservatori, in relazione alla tematica assegnata:
  - forniscono al Sindaco il proprio motivato parere in ordine a questioni, problematiche e iniziative di competenza dell'Ente;
  - formulano proposte tendenti a sollecitare il Comune all'adozione di atti, iniziative ed accertamenti relativi ai vari ambiti d'intervento.
2. Gli Osservatori, in particolare, forniscono parere consultivo e non vincolante in merito:
  - all'adozione di regolamenti comunali relativi alle attività ed al funzionamento dei servizi che rientrano nei loro ambiti d'intervento;
  - ai singoli investimenti riguardanti settori di loro competenza.
3. Nel caso una specifica problematica o proposta riguardi materia di competenza di più Osservatori, il Sindaco può convocare una riunione congiunta.

## **Art. 3 COMPOSIZIONE E NOMINA DEI MEMBRI**

1. Gli Osservatori sono composti, di norma, da un massimo di n. 7 componenti.
2. Ogni Osservatorio elegge al proprio interno un Coordinatore ed un segretario verbalizzante che restano in carica un anno e possono essere riconfermati per gli anni successivi. Alle riunioni degli Osservatori partecipano di diritto il Sindaco, o suo delegato, e l'Assessore competente per materia.
3. La nomina dei membri avviene con Atto del Sindaco, sentiti i Capigruppo consiliari, previo avviso pubblico per la presentazione di candidature.
4. I membri che, per qualsiasi causa, abbiano a cessare di far parte degli Osservatori sono surrogati con Atto del Sindaco.

## **Art. 4 DURATA IN CARICA E FUNZIONAMENTO**

1. Gli Osservatori, al venir meno per qualsiasi causa degli organi elettivi comunali, continuano ad esercitare le loro funzioni fino al successivo Atto del Sindaco che ne disponga il rinnovo, che deve avvenire entro novanta giorni dall'insediamento del Sindaco a seguito di elezioni.
2. Gli Osservatori si riuniscono, previa convocazione del rispettivo Coordinatore, ogni qualvolta se ne determini la necessità, o quando lo richieda un terzo dei propri componenti o tramite

convocazione scritta del Sindaco.

3. Alle riunioni degli Osservatori possono essere invitate persone che, per la carica ricoperta o per la particolare competenza professionale, siano in grado di apportare alla materia oggetto della discussione un contributo qualificato.

4. Gli Osservatori, almeno una volta all'anno, sottopongono al Consiglio Comunale ed al Sindaco una relazione sull'attività svolta.

## **Art. 5 IL COORDINATORE**

1. Ciascun Coordinatore convoca le sedute del proprio Osservatorio, invita esperti di cui al precedente art. 4 comma 3, presiede le riunioni e ne coordina le attività.

## **Art. 6 CONVOCAZIONE**

1. Onde assicurare agli Osservatori il carattere di agile strumento di consultazione, non sono previste modalità specifiche di convocazione degli stessi, prevedendone unicamente un preavviso ai membri di almeno 24 ore rispetto alla data fissata per le riunioni.

2. Nell'esercizio delle proprie funzioni e per finalità esclusivamente riconducibili alla tematica propria di ciascun Osservatorio, i membri degli stessi possono ottenere dagli uffici dell'Ente dati ed informazioni che non comportino elaborazioni, nonché visione e copia di atti d'interesse, con i limiti e le modalità fissati dalle vigenti disposizioni normative.

3. Qualora lo ritenga opportuno, il Sindaco convoca l'Osservatorio con atto scritto contenente l'oggetto della riunione.

## **Art. 7 ORGANIZZAZIONE DEI LAVORI E VALIDITA' DELLE RIUNIONI**

1. Per la validità delle riunioni devono essere presenti, in prima convocazione, almeno la metà più uno dei membri e, in seconda convocazione, almeno il 30% dei componenti. Le decisioni sono valide se assunte con la maggioranza relativa dei presenti.

2. A supporto dei lavori di ogni Osservatorio è possibile ottenere, previo accordo, la partecipazione del responsabile comunale competente per materia o suo delegato.

3. La verbalizzazione delle sedute è a cura del segretario verbalizzante o, in sua assenza, di altro membro indicato dal coordinatore.

4. I verbali sono depositati presso la Segreteria Generale e dalla stessa conservati. Dell'avvenuto deposito dei verbali viene data notizia a ciascun consigliere comunale, che ne può richiedere visione o copia.

## **Art. 8 GRATUITA' DELLA CARICA**

1. La partecipazione alle riunioni degli Osservatori da parte di membri, Amministratori locali ed esperti è a titolo gratuito e non dà diritto a rimborsi spese di alcun tipo.

2. Ai dipendenti comunali che assistano ai lavori degli Osservatori non sono dovuti compenso o indennità alcuna ove le riunioni dei predetti organismi si svolgano durante il normale orario d'ufficio. Qualora le stesse si svolgano al di fuori del normale orario di servizio e comportino prestazioni straordinarie, verranno applicate le disposizioni vigenti in materia di lavoro straordinario.

**Art. 9**  
**ENTRATA IN VIGORE**

1. Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di eseguibilità della Deliberazione consiliare di approvazione.